Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MUCCIARONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANLUCA MUCCIARONE

Seduta del 25/05/2021

FATTO

Respinto il reclamo del 9 settembre 2020, il 19 gennaio 2021 la cliente ha proposto ricorso a questo Arbitro, riferendo che il 30 aprile 2014 ha stipulato con l'intermediario un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento di quote dello stipendio, che ha estinto anticipatamente nel marzo 2019.

Ha chiesto la parziale restituzione dei costi non dovuti in ragione dell'anticipata estinzione del finanziamento, applicando il criterio del *pro rata temporis*: Euro 1.600,88 quale parte non dovuta degli interessi, al netto dei rimborsi già effettuati; Euro 373 quale parte non dovuta delle «commissioni alla mandataria del finanziatore per il perfezionamento del finanziamento» ovvero la maggiore o minor somma accertata; Euro 614,88 quale parte non dovuta delle «provvigioni all'intermediario del credito» ovvero la maggiore o minor somma accertata; Euro 314,44 per la quota non maturata degli oneri assicurativi al netto dei rimborsi già effettuati.

Ha altresì richiesto il pagamento degli interessi legali dalla data del reclamo e la rifusione delle spese legali.

Nelle controdeduzioni del 18 febbraio 2021 l'intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ha negato di dover restituire le «commissioni alla mandataria del finanziatore per il perfezionamento del finanziamento» e le «provvigioni all'intermediario del credito» perché il rimborso di tali voci di costo è escluso da specifica clausola contrattuale nonché dalla loro natura *up front*. Al riguardo, ha affermato che i principi sanciti dalla c.d. Sentenza

Lexitor sono irrilevanti nel caso di specie, in quanto la Direttiva 2008/48/CE non ha efficacia diretta nei rapporti tra privati.

Ha poi osservato che la quota non maturata degli oneri assicurativi è già stata restituita al cliente a cura della Compagnia assicuratrice in conformità al criterio contrattuale di rimborso: ha allegato copia della distinta attestante l'avvenuta corresponsione di tali somme in favore del cliente.

Ha poi affermato l'infondatezza della domanda di parziale rimborso degli interessi perché questi sono stati calcolati sulla base di un «piano di ammortamento alla francese, la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente». La cliente ha dunque pagato soltanto gli interessi relativi alle rate scadute al momento dell'estinzione anticipata.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto del cliente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento a seguito dell'estinzione anticipata di quest'ultimo, in forza dell'articolo 125-*sexies* del T.U.B., che, in tal caso, attribuisce al consumatore il diritto a «una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto».

La consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, ha affermato fino ad oggi che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. *up front*).

Si è ugualmente consolidato l'orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla "riduzione" dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata deve essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato *pro rata temporis*.

In questo quadro interpretativo si inserisce la recente decisione dell'11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea, e la successiva decisione n. 26525 dell'11 dicembre 2019 del Collegio di Coordinamento di questo ABF.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale in base all'articolo 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l'esatta interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che «il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto», includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La Corte Europea, con la già ricordata sentenza dell'11 settembre 2019 (c.d. sentenza LEXITOR), ha fornito risposta a tale quesito affermando che l'articolo 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che «il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

Il Collegio di Coordinamento di questo ABF, investito della questione dal Collegio di Palermo con ordinanza del 16 settembre 2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della CGUE sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (c.d. up front), accogliendo parzialmente il ricorso, con decisione dell'11 dicembre 2019, ha enunciato il seguente principio di diritto:

«A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front».

«Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF».

«La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda».

«Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring».

«Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring».

Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di Coordinamento afferma in primo luogo la nullità di ogni clausola che, «…sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari…», in quanto contraria a norma imperativa, nullità rilevabile d'ufficio in base al disposto degli articoli 127 TUB e 1418 c.c., clausola da ritenersi sostituita automaticamente per il disposto dell'articolo 1419, comma 2, c.c. con la norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto, come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione LEXITOR, imponeva la restituzione anche dei costi up front.

In secondo luogo, il Collegio di Coordinamento, rilevato che, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli recurring, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, osserva che la CGUE non impone al riguardo un criterio di riduzione comune ed unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile «consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione della durata residua del contratto», intendendo la "totalità" non «…come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo…».

Le parti, quindi, potranno «…declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità…».

Tuttavia, se ciò non accada, spetterà al giudicante, sempre secondo il Collegio di Coordinamento, il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto, e, non

potendosi procedere a tale fine in via interpretativa, in relazione al contenuto del contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio afferma che «…non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.)».

A questo punto il Collegio di Coordinamento, premesso che spetterà ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, passa alla decisione del merito del ricorso, in relazione al quale «…ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. "curva degli interessi") come desumibile dal piano di ammortamento…», concludendo che si tratta della soluzione da ritenere «…allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione…», e che «…essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione del costo del credito sancito nell'abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l'art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva…». Aggiunge, infine, che «…non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi…».

Questo Collegio, nel dare piena attuazione alla decisione del Collegio di Coordinamento, ed ai principi di diritto esposti nel suo dispositivo, ritiene appropriato, nel merito, in base alla sua autonoma valutazione, il criterio di calcolo adottato nel caso concreto dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi up front da restituire, condividendo pienamente, e qui richiamando integralmente, le argomentazioni poste a fondamento di tale scelta, che individua nella previsione pattizia del conteggio degli interessi il referente normativo da utilizzare al fine di calcolare l'importo di tale restituzione in applicazione del principio di integrazione giudiziale secondo equità.

Venendo al caso di specie, sulla base dei principi richiamati la ricorrente ha diritto alla restituzione parziale degli interessi, delle «commissioni della mandataria del finanziatore per il perfezionamento del finanziamento» e delle «provvigioni all'intermediario del credito».

Le «commissioni alla mandataria del finanziatore per il perfezionamento del finanziamento» e le «provvigioni all'intermediario del credito» sono da considerarsi, secondo gli orientamenti di questo Arbitro, *up front*, in quanto costi previsti a fronte di attività da eseguirsi interamente entro la conclusione del contratto. Quindi la parte di tali costi non dovuta all'intermediario e da rimborsarsi alla cliente deve quantificarsi non già secondo il criterio *pro-rata temporis*, come prospettato nel ricorso, bensì secondo il criterio della curva degli interessi.

Sulla base di tale criterio l'intermediario deve restituire al ricorrente Euro 210,89 quale parte non dovuta delle «commissioni della mandataria» ed Euro 614,72 quale parte non dovuta delle «provvigioni all'intermediario del credito».

Quanto agli interessi, si rileva che il punto 4 del modulo SECCI relativo al finanziamento *de quo* ne prevede il rimborso, in caso di estinzione anticipata, per la «quota […] non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la

richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue».

Secondo i più recenti orientamenti condivisi dai Collegi, in presenza di una clausola di questo tenore, per nulla chiara, indipendentemente dalla pattuizione di un eventuale piano di ammortamento alla francese, in applicazione della regola dell'interpretazione contro il predisponente (art. 1370 c.c.), la quota di interessi non dovuta in ragione dell'anticipata estinzione dev'essere calcolata secondo il criterio del *pro rata temporis*.

Sulla base di questo criterio, al netto dello «abbuono» riconosciuto dall'intermediario in sede di anticipata estinzione, restano da rimborsare Euro 1.600,88 a titolo della quota non maturata degli interessi.

Non può invece trovare accoglimento la domanda di rimborso della quota non maturata del premio assicurativo. Dalla documentazione versata in atti risulta che al ricorrente sia già stato corrisposto quanto dovuto in ragione dell'estinzione anticipata sulla base del criterio di calcolo stabilito nelle condizioni generali di assicurazione, contenute nel fascicolo informativo che il cliente ha confermato di avere ricevuto sottoscrivendo la proposta di assicurazione.

Pertanto, in sintesi, quanto l'intermediario deve restituire in ragione dell'estinzione anticipata può così essere rappresentato:

rate complessive	120	rate scadute	58	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	62	TAN	5,50%					
Denominazione		% rapportata al TAN	29,21%					
interessi				7.130,97 €	Recurring	3.684,33 €	2.083,45 €	1.600,88 €
Commissioni finanziarie (mandataria)				721,92 €	Up front	210,89 €		210,89 €
Commissioni intermediario del credito				2.104,32 €	Up front	614,72 €		614,72 €
premio vita+impiego				907,58 €		259,61 €	259,61 €	0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
			Totale					2.426,49 €

Gli interessi legali sono dovuti dalla data del reclamo (ABF, Collegio di Coordinamento, n. 5304/2013).

La domanda di ristoro delle spese per la difesa tecnica non può essere accolta in conformità all'orientamento del Collegio di Coordinamento (ABF, Collegio di Coordinamento, n. 3498/2012).

Si precisa infine che, trattandosi di ricorso presentato successivamente all'entrata in vigore delle nuove Disposizioni ABF, ai sensi di quanto previsto nella nota 3 di pag. 25 delle predette Disposizioni, l'importo contenuto nelle pronunce di accoglimento dev'essere arrotondato all'unità di Euro: per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in

favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 2.426,00 (duemilaquattrocentoventisei/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI